

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMILIANO SILVETTI  
Estensore – MAURIZIO MASSERA

Nella seduta del 26/01/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### Fatto

Con ricorso presentano il 5 marzo 2016, preceduto da rituale reclamo, il ricorrente eccepi l'indeterminatezza, ai sensi dell'art. 1346 c.c., del tasso d'interesse e del piano di ammortamento relativi al contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 2 luglio 2012 con l'intermediario convenuto.

Chiese, pertanto, che, in applicazione dell'art. 1284 c.c., il piano di ammortamento venisse ricalcolato sulla base dei tassi BOT relativi ai dodici mesi precedenti, con conseguente restituzione delle somme indebitamente pagate, calcolate in €. 7.736,00.

L'intermediario concluse per il rigetto del ricorso assumendo la correttezza del proprio operato e l'infondatezza delle avverse argomentazioni.

### Diritto

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di eseguito indicate.

Nel caso in esame è dirimente la considerazione che il piano di ammortamento alla francese, la cui legittimità in linea generale è normalmente riconosciuta dai collegi ABF, presenta delle insanabili incongruenze in quanto la previsione di un tasso variabile con un numero di rate predeterminato è logicamente incompatibile con rate dall'importo costante.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infatti, in presenza di una durata predefinita, l'eventuale variazione del tasso non può che riversarsi su una modifica dell'importo della rata.

La contraddittorietà delle clausole contrattuali sopra descritte può essere superata in via interpretativa in applicazione dei principi posti dall'art. 1367 c.c. in tema di conservazione del contratto, con conseguente rinvio alla previsione del combinato disposto degli artt. 1284 c.c. e 125 bis T.U.B.

Per l'effetto, gli interessi saranno determinati al tasso legale; va dichiarata la nullità della clausola contrattuale che determina il piano di ammortamento con riferimento al calcolo degli interessi; in sostituzione vanno applicati gli interessi determinati al tasso legale. L'intermediario dovrà restituire al ricorrente la somma conseguentemente versata in eccesso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara la nullità delle clausole determinanti il piano di ammortamento con riferimento al calcolo degli interessi e sostituisce i medesimi con quelli determinati al tasso legale. Dispone altresì la restituzione di quanto versato in eccesso dal ricorrente.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA